

INDICE

Art. 1	Costituzione del gruppo agenti Groupama Italia – sede – durata	pag.	2
Art. 2	Scopi	pag.	2
Art. 3	Iscrizioni all' A.G.IT. – associati	pag.	3
Art. 4	Diritti e doveri degli associati	pag.	3
Art. 5	Perdita della qualifica di associato	pag.	3
Art. 6	Quota associativa	pag.	4
Art. 7	Organismi del Gruppo	pag.	4
Art. 8	L'Assemblea Generale	pag.	5
Art. 9	Convocazione dell'Assemblea Generale	pag.	5
Art. 10	Funzionamento e poteri dell'Assemblea Generale	pag.	5
Art. 11	Composizione e poteri dell' Ufficio di Presidenza	pag.	6
Art. 12	Il Presidente del Gruppo	pag.	7
Art. 13	Dimissioni del Presidente	pag.	8
Art. 14	Il Direttivo Nazionale	pag.	8
Art. 15	Convocazione del Direttivo Nazionale	pag.	9
Art. 16	Poteri del Direttivo Nazionale	pag.	9
Art. 17	Assemblee Regionali	pag.	10
Art. 18	Poteri dell'Assemblea Regionale	pag.	10
Art. 19	Convocazione dell'Assemblea Regionale	pag.	11
Art. 20	Compiti del Rappresentante Regionale	pag.	11
Art. 21	Dimissioni o mancanza del Rappresentante Regionale	pag.	11
Art. 22	Collegio Giurisdizionale di controllo e garanzia statutaria- forme e funzioni	pag.	12
Art. 23	Collegio Giurisdizionale di controllo e garanzia statutaria - procedure	pag.	12
Art. 24	Collegio d'Appello – forma e funzioni	pag.	13
Art. 25	Collegio dei Revisori dei conti - forma e funzioni	pag.	13
Art. 26	Comitato di gestione - forma e funzioni	pag.	14
Art. 27	Modalità di organizzazione delle riunioni degli Organismi istituzionali	pag.	14
Art. 28	Norme che regolano le votazioni	pag.	14
Art. 29	Scrutatori	pag.	16
Art. 30	Durata delle cariche/decadenza	pag.	16
Art. 31	Incompatibilità	pag.	16
Art. 32	Modifiche statutarie	pag.	16
Art. 33	Scioglimento del Gruppo	pag.	16
	Norma transitoria	pag.	17

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO AGENTI GROUPAMA ITALIA – SEDE – DURATA

1. È costituito il Gruppo Agenti Groupama Italia in seguito denominato in forma abbreviata A.G.IT. (o più semplicemente AGIT o Gruppo) con sede legale decisa dal Presidente in carica.
2. L’A.G.IT. è apartitico, aconfessionale e non persegue fini di lucro; non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi sociali a favore degli Associati, anche se effettuate dietro versamento di corrispettivi specifici.
3. L’AGIT è retto dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione (più semplicemente “Regolamento”) che potrà essere predisposto e reso operativo dall’Ufficio di Presidenza con delibera del Direttivo Nazionale.
4. L’Agit ha durata fino al 2100 salvo proroga su delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – SCOPI

1. L’A.G.IT. persegue lo scopo di:
 - a. Rappresentare e tutelare gli interessi professionali individuali e collettivi degli Associati, nonché quelli economici delle Agenzie, nell’ambito delle relazioni industriali nei confronti della Compagnia Groupama, delle eventuali imprese ad essa collegate, nonché di ogni altra realtà istituzionale e non; AGIT promuove e attua la tutela degli associati anche in alternativa alle scelte della Compagnia, mediante tutte le azioni, anche di natura sindacale, ritenute opportune.
 - b. Stipulare accordi collettivi validi erga omnes, e vigilare sull’osservanza di contratti e accordi stipulati tra l’ANIA e le Associazioni Nazionali di Categoria;
 - c. Promuovere iniziative tese a migliorare ed aggiornare la formazione e la preparazione tecnico-professionale e gestionale degli iscritti, anche attraverso i principi dettati dal Codice Deontologico adottato dall’AGIT. Promuovere iniziative atte a stimolare e migliorare le politiche commerciali, tecniche e gestionali della Compagnia Groupama e promuovere e sviluppare lo spirito di colleganza, amicizia e solidarietà tra gli iscritti, ed attivarsi per dirimere i contrasti che insorgessero fra gli stessi;
 - d. L’AGIT può aderire ad una o più Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, impegnando i vertici istituzionali del Gruppo a partecipare alle attività promosse dagli stessi e mantenere il collegamento tra gli iscritti e le Organizzazioni sindacali di categoria sia a livello nazionale sia internazionale;
 - e. Attivarsi per fornire ai propri associati i servizi necessari per migliorare la gestione qualitativa delle agenzie, anche tramite apposite strutture esterne;

- f. Assistere, se richiesto, l'iscritto e/o i suoi aventi causa per il soddisfacimento dei diritti sorgenti dal Contratto/mandato d'Agenzia e dagli accordi di categoria.

ART. 3 - ISCRIZIONI ALL' A.G.IT. – ASSOCIATI

1. Hanno diritto a far parte dell'AGIT gli Agenti professionisti in libera gestione iscritti al R.U.I. che abbiano il contratto/mandato della Groupama Assicurazioni spa (o più brevemente Groupama), e che non svolgano l'attività agenziale in forma societaria con le mandanti.
2. L'iscrizione all'AGIT decorre contestualmente alla sottoscrizione del contratto/mandato di Agenzia, salvo volontà contraria, espressa per iscritto dall'Agente.
3. Qualora il contratto/mandato agenziale sia affidato ad una Società, l'iscrizione è concessa a coloro che nella società sono delegati ed autorizzati ad esercitare l'attività assicurativa.
4. Fanno parte dell'A.G.IT., senza diritto di voto, i Soci Onorari, ossia le persone fisiche che hanno acquisito rilevanti meriti nei confronti dell'A.G.IT. e che siano stati nominati dall'Assemblea Generale.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Il Socio in regola con il versamento delle quote di iscrizione ha diritto:
 - a partecipare attivamente alla vita associativa intervenendo alle riunioni e alle iniziative dell'AGIT;
 - ad essere eletto negli Organismi previsti dallo Statuto.
2. Il Socio ha il dovere:
 - di osservare le norme del presente Statuto;
 - di attenersi alle delibere assunte dagli Organismi del Gruppo;
 - di versare la quota associativa prevista e fissata dal Direttivo Nazionale, nei modi e nei termini che dallo stesso saranno comunicati;
 - di non arrecare nocimento al prestigio dall'AGIT e dei singoli Soci;
 - di rispettare il Codice deontologico emanato da Agit.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a. per la perdita della qualifica di Agente responsabile dell'attività assicurativa per conto di Groupama Assicurazioni, a meno che l'associato non si sia opposto alla revoca, sino a definizione del relativo iter;

- b. per la cancellazione dal R.U.I.
 - c. per dimissioni, da presentare in forma scritta e con data certa al Presidente del Gruppo. Le dimissioni decorrono dalla data indicata dal dimissionario, ma non fanno cessare gli obblighi di pagamento delle quote dovute per l'anno solare nel corso del quale le dimissioni sono state presentate;
 - d. per mancata corresponsione della quota associativa annua nei termini previsti; in tal caso la qualità di socio si perde dal 1° gennaio dell'anno di morosità;
 - e. per espulsione, fermo che ciò non sottrae il Socio dall'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - f. per lo svolgimento dell'attività agenziale in forma societaria con Groupama, con effetto immediato;
2. La perdita della qualità di Socio non dà diritto al rimborso, neppure parziale, delle somme versate al Gruppo. Con la perdita della qualifica di Socio cesserà anche il diritto alle agevolazioni ed alle convenzioni riservate ai Soci del Gruppo.
 3. La perdita della qualità di Socio comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel Gruppo.

ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. L'ammontare della quota associativa e le modalità e i termini di pagamento della stessa sono stabiliti dal Direttivo Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
2. La quota associativa è riferita al soggetto titolare del mandato di agenzia.
3. In caso di attività esercitata da una società con più delegati all'intermediazione assicurativa, spetta al Direttivo Nazionale stabilire l'importo fisso aggiuntivo da versare da ogni delegato iscritto oltre la quotabase prevista.
4. Parte dell'ammontare della quota associativa è attribuita, secondo quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza, all'Assemblea Regionale di appartenenza del socio, nella misura minima del 10%
5. Nessuna quota è dovuta da parte dei Soci Onorari.

ART. 7 - ORGANISMI DEL GRUPPO

Sono Organismi del Gruppo:

1. L'Assemblea Generale (o più semplicemente in seguito definita: Assemblea)
2. L'Ufficio di Presidenza, (o più semplicemente in seguito definito: UdP)
3. Il Presidente del Gruppo
4. Il Direttivo Nazionale

5. Le Assemblee Regionali
6. Il Rappresentante Regionale
7. Il collegio Giurisdizionale di Controllo e Garanzia Statutaria
8. Il Collegio d'Appello
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti
10. Il Comitato di Gestione.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'AGIT a cui hanno diritto di partecipare tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ogni iscritto ha diritto a un voto ed ha la possibilità di rappresentare per delega un altro iscritto.
3. La delega dovrà essere accompagnata da un documento di identità del delegante e dovrà essere presentata e validata dalla Commissione Verifica Poteri.
4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega, il 50% più uno degli Iscritti con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
5. L'Assemblea Generale regolarmente insediata rappresenta la totalità degli Associati

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente AGIT almeno una volta l'anno, salvo casi di forza maggiore.
2. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente del Gruppo quando ne ravvisi la necessità, o su richiesta scritta e motivata inviata al Presidente da almeno 1/4 dei Soci iscritti.
3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata tramite comunicazione con data certa inviata per raccomandata o mail al Socio almeno trenta giorni prima della convocazione.
4. In caso di motivate ragioni di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di tempo inferiore, ma non minore ai sette giorni.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO E POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale è insediata dal Presidente del Gruppo, il quale comunica la nomina della Commissione Verifica Poteri e della Commissione scrutinio, nominate precedentemente dal Direttivo Nazionale.

2. L'Assemblea generale, su proposta del Presidente -del Gruppo, elegge la Presidenza dell'Assemblea (composta dal Presidente, due Vice Presidenti e un Segretario), che avrà il compito di dirigere i lavori.
3. L'Assemblea elettiva elegge, secondo le norme previste all'art. 28 dello Statuto, il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'AGIT. nonché il Presidente ed i membri di:
 - a. Collegio Giurisdizionale di controllo e garanzia statutaria;
 - b. Collegio d'Appello;
 - c. Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'Assemblea, inoltre:
 - elegge la Commissione per la stesura della Mozione Finale, composta da almeno tre Soci presenti;
 - delibera sull'indirizzo e sulla politica del Gruppo, e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli iscritti;
 - discute e delibera su tutti gli argomenti attinenti la gestione dell'AGIT;
 - nomina su proposta del Direttivo Nazionale i Soci Onorari;
 - approva la Mozione Finale;
 - delibera le modifiche allo Statuto se poste all'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - approva il bilancio dell'AGIT predisposto dal Tesoriere sentiti i Revisori dei Conti, e ratificato dal Direttivo Nazionale.
5. I lavori assembleari saranno verbalizzati; tale verbalizzazione potrà essere effettuata anche tramite video-audio registrazione; una loro sintesi sarà conservata a cura dell'Ufficio di Presidenza.
6. Le votazioni per le elezioni degli Organismi dirigenti di ogni ordine e grado avvengono a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione assunta a maggioranza dall'Assemblea.

ART. 11- COMPOSIZIONE E POTERI DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza (o più brevemente UdP) è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Coordinatore della Presidenza e da altri sei membri, indicati dal Presidente ed eletti dall'Assemblea Generale.
2. È un Organismo collegiale che ha funzione esecutiva e ha i poteri di completa gestione del Gruppo, salvo ciò che per Legge o per quanto previsto dallo Statuto è di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale e del Direttivo Nazionale.

3. L'UdP, adotta tutti i provvedimenti che siano utili ad una corretta gestione finanziaria delle risorse del Gruppo.
4. Nomina i componenti delle Commissioni.
5. L'UdP potrà adottare e modificare, con l'approvazione del Direttivo Nazionale, il Regolamento di attuazione che disciplina il funzionamento del Gruppo e determina la composizione e il numero delle Assemblee Regionali.
6. Potrà comunque nominare il sostituto ad interim del Rappresentante Regionale che rassegnasse le dimissioni e/o che risultasse per qualsiasi ragione impossibilitato a svolgere il ruolo assegnato nella sua Regione, come normato all'art.21 del presente Statuto.
7. Qualora i 2/3 dei membri dell'UdP dessero motivate dimissioni, tutti gli Organismi istituzionali di Agit decadono; in tal caso il Presidente, o in sua mancanza il Vicepresidente, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea Generale elettiva.

ART. 12 - IL PRESIDENTE DEL GRUPPO

1. Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea Generale nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e non può ricoprire la carica per più di 3 mandati consecutivi.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo di fronte a terzi e in giudizio.
3. Il Presidente:
 - a) Designa i rappresentanti del Gruppo in Enti, Istituti ed Organismi istituzionali esterni; determina ruoli e funzioni da assegnare all'interno dell'UdP ai suoi componenti, anche in relazione alla partecipazione alle associazioni di categoria.
 - b) convoca l'Assemblea Generale e la presiede sino alla nomina della Presidenza d'Assemblea ai sensi dell'art.10.
 - c) convoca e presiede il Direttivo Nazionale;
 - d) convoca e presiede senza formalità alcuna l'Ufficio di Presidenza;
 - e) convoca le Assemblee Regionali elettive nei 30 giorni successivi alla conclusione dell'Assemblea Generale;
 - f) può convocare tutti gli Organismi AGIT;
 - g) nomina il Tesoriere, che con la collaborazione dell'UdP cura l'amministrazione dei fondi a disposizione del Gruppo.
 - h) può avvalersi della collaborazione di associati che svolgano la funzione di Segretario/a a supporto della Presidenza;
 - i) nomina i membri del Comitato di Gestione;

- j) può nominare iscritti che svolgano ruoli a supporto di specifiche attività utili al funzionamento del Gruppo;
- k) Può all'occorrenza nominare consulenti e professionisti anche esterni al Gruppo, atti a supportare le attività dell'AGIT;
- l) Ha facoltà, in caso di cessazione per qualsiasi ragione dall'incarico di uno o più componenti dell'Ufficio di Presidenza, sentito il parere del Direttivo Nazionale, di procedere alla nomina diretta dei sostituti scegliendoli anche tra i Soci esterni al Direttivo stesso, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art.11;
- m) In caso di impedimento temporaneo o permanente del Presidente a svolgere il suo ruolo, la totalità delle sue funzioni viene automaticamente assunta dal Vice Presidente; trascorsi tre mesi dall'inizio dell'impedimento ostativo, e qualora l'UdP non ravveda la possibilità di remissione dello stesso in tempi rapidi, il Vicepresidente dovrà entro i 30 giorni successivi convocare una Assemblea generale elettiva.

ART. 13 - DIMISSIONI E DECADENZA DEL PRESIDENTE

1. Nel caso in cui, il Presidente decada prima della scadenza naturale dell'incarico, a seguito di dimissioni volontarie, o a seguito di sfiducia promossa dall'UdP o dal Direttivo Nazionale, tutti gli Organismi statutari decadono dal loro ruolo, e restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi Organismi.
2. Nel caso suddetto, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale elettiva entro 30 giorni dalla data di decadenza.
3. Nel caso in cui il Presidente faccia trascorrere i 30 giorni senza convocare l'Assemblea Generale elettiva, spetta al Vicepresidente il compito di convocarla entro i 15 giorni successivi.

ART. 14 - DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Direttivo Nazionale (o più semplicemente D.N.) è composto:
 - a. Dal Presidente e dai componenti dell'Ufficio di Presidenza;
 - b. Dai Rappresentanti Regionali;
 - c. Dal Presidente del Collegio Giurisdizionale di Controllo e Garanzia Statutaria,
 - d. Dal Presidente del Collegio d'Appello,
 - e. Dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti,
2. Il Presidente può far partecipare ai lavori, pur senza diritto di voto, anche il tesoriere, il segretario,

il presidente del Fosag e/o della Cassa Previdenza Agenti, il Presidente del Comitato di Gestione, i delegati a svolgere ruoli di supporto all'attività del Gruppo e qualunque altro socio e/o ospite ritenga funzionale alla discussione dei temi da trattare.

ART. 15 - CONVOCAZIONE DEL DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente del Gruppo; la convocazione avviene in via ordinaria con preavviso di almeno sette giorni, e in via straordinaria per motivi di comprovata urgenza, con preavviso di almeno tre giorni.
2. La convocazione in via ordinaria dovrà avvenire almeno due volte all'anno e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Direttivo Nazionale.

ART. 16 - POTERI DEL DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Direttivo Nazionale ha la funzione di proposta e controllo delle politiche dell'AGIT in coerenza con gli orientamenti delineati nella mozione finale dell'Assemblea.
2. Dà attuazione alle istanze politiche e tecniche deliberate dagli Organismi del Gruppo.
3. Può proporre all'UdP i nomi degli Associati quali membri alle Commissioni.
4. Determina su proposta dell'Ufficio di Presidenza l'importo della quota associativa.
5. Esamina annualmente il bilancio consuntivo del Gruppo redatto dal Tesoriere, e delibera in merito dopo aver ascoltato la relazione dei Revisori dei Conti, prima che lo stesso venga presentato per l'approvazione all'Assemblea Generale.
6. Può proporre i nomi dei Soci Onorari da presentare all'Assemblea Generale.
7. Nomina la Commissione di Verifica Poteri e la Commissione scrutinio, composte da almeno 3 elementi ciascuna.
8. Ratifica e può modificare, a maggioranza semplice, il Regolamento di attuazione.
9. Qualora in Direttivo Nazionale venga presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, e tale mozione venga approvata da almeno i 2/3 dei componenti del Direttivo medesimo, il Presidente si considera automaticamente decaduto, pertanto tutti gli Organismi statutari decadono, ed il Presidente dovrà convocare entro 30 giorni un'Assemblea Generale elettiva come previsto dall'art. 11.

ART. 17 - ASSEMBLEE REGIONALI

1. Le Assemblee Regionali sono costituite dagli iscritti di ciascuna Regione o gruppi di Regioni e/o Province, e sono al momento così composte:
 - 1) Abruzzo e Molise;
 - 2) Basilicata;
 - 3) Calabria;
 - 4) Campania;
 - 5) Emilia-Romagna (e Repubblica di San Marino) ;
 - 6) Lazio Sud (formato dagli Associati che operano nelle provincie di Frosinone e Latina);
 - 7) Lazio Nord (formato dagli Associati che operano nella città di Roma, nelle provincie di Rieti e Viterbo, e nello Stato Città del Vaticano);
 - 8) Liguria;
 - 9) Lombardia;
 - 10) Marche;
 - 11) Piemonte e Valle d'Aosta;
 - 12) Puglia;
 - 13) Sardegna;
 - 14) Sicilia;
 - 15) Toscana;
 - 16) Triveneto (formato dagli Associati delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto);
 - 17) Umbria.

ART. 18 - POTERI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. Elegge il proprio Rappresentante Regionale con le modalità previste dall'art. 28
2. L'Assemblea Regionale ha il compito di proporre delibere di carattere associativo ed elaborare le istanze riguardanti il territorio, da presentare all'UdP o al D.N.
3. Approva il consuntivo annuale di spesa proposto dal Rappresentante Regionale.
4. L'Assemblea Regionale può sfiduciare il proprio Rappresentante Regionale, con una maggioranza deidue terzi dei presenti, e purché siano presenti almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

ART. 19 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale, quando è elettiva, viene convocata dal presidente del Gruppo, ed elegge al suo interno il Rappresentante Regionale.
2. L'Assemblea Regionale deve riunirsi su convocazione del Rappresentante Regionale almeno 3 volte all'anno (2 volte, nell'anno in cui è stata convocata una Assemblea elettiva direttamente dal Presidente) oppure su richiesta scritta di almeno 1/3 degli associati della regione entro 20 giorni dalla richiesta.² L'Assemblea Regionale, quando elettiva, è convocata dal Presidente del Gruppo, ed elegge al suo interno il Rappresentante Regionale.
3. Nell'Assemblea Regionale è ammessa una delega per ogni partecipante, accompagnata da copia del documento del delegante.

ART. 20 – COMPITI DEL RAPPRESENTANTE REGIONALE

1. Il Rappresentante Regionale (o più semplicemente R.R.) convoca e presiede l'Assemblea Regionale quando questa non sia elettiva.
2. Il R.R. attua nel territorio le politiche stabilite dall'Assemblea Generale e secondo le indicazioni emanate dall'UdP. Promuove le azioni volte alla realizzazione degli scopi associativi generali e secondo le esigenze territoriali.
3. Può nominare l'Osservatorio Regionale, composto da iscritti che svolgano ruoli a supporto di specifiche attività utili al funzionamento del Gruppo a livello regionale a supporto dell'attività associativa.
4. Predispone il consuntivo annuale di spesa relativo alla Regione, che sottopone alla approvazione della prima Assemblea Regionale annua insieme alla relazione sulla gestione e l'attività svolta.
5. Riporta in seno all'UdP e/o al Direttivo Nazionale le istanze emerse nella Regione, e viceversa.
6. Trasmette tempestivamente all'UdP tutti gli atti e/o documenti predisposti dalla Regione.

ART.21 – DIMISSIONI O MANCATA ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE REGIONALE

1. Qualora una Regione, per qualsiasi causa, rimanesse senza il proprio R.R., il Presidente del Gruppo convocherà entro 30 giorni una Assemblea Regionale per la nomina di un nuovo Rappresentante.
2. Qualora detta Assemblea non fosse in grado di procedere all'elezione, l'UdP potrà nominarne uno "ad interim", il quale oltre a svolgerne le funzioni con pieni poteri, dovrà indire una Assemblea regionale da tenersi entro 60 giorni dal suo insediamento, per la nomina del nuovo Rappresentante Regionale.

3. Qualora anche questa Assemblea non riuscisse ad eleggere un nuovo Rappresentante Regionale, quello nominato ad interim dall'Udp resterà in carica fino a quando la Regione non sarà in grado di esprimere un suo eletto o, in mancanza, sino allo scioglimento degli Organismi nazionali.

ART. 22 - COLLEGIO GIURISDIZIONALE DI CONTROLLO E GARANZIA STATUTARIA - Forme e funzioni

1. Il Collegio Giurisdizionale è costituito dal Presidente e da altri due membri effettivi, nonché da duesupplenti eletti dall'Assemblea Generale.
2. Il Presidente nomina uno dei membri effettivi a svolgere le funzioni di segreteria del Collegio.
3. Il Collegio Giurisdizionale esamina, dirime e giudica secondo equità, quale arbitro irrituale, le questioni che riguardano:
 - a) la disciplina associativa e il mancato rispetto dello Statuto da parte dei Soci;
 - b) la correttezza morale e professionale degli associati e degli Organismi collegiali, nonché l'osservanza del Codice Deontologico.
 - c) In caso di convocazioni di assemblee con l'utilizzo di piattaforme informatiche, verifica che la stessa sia conforme a tutte le norme statutarie e ne permetta la piena applicazione e rispetto.
4. Nel caso in cui insorgano contrasti tra i Soci, il Collegio può agire di propria iniziativa o su richiesta scritta di qualsiasi socio o su specifico incarico delle parti in contrasto.
5. Il collegio, inoltre opera il controllo sull'azione degli Organismi esecutivi dell'AGIT e ne verifica il rispetto delle deliberazioni assembleari e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti interni.

ART. 23 - COLLEGIO GIURISDIZIONALE DI CONTROLLO E GARANZIA STATUTARIA - Procedure

1. Qualora il Collegio ritenga di intervenire in relazione a quanto previsto dal precedente articolo, è tenuto ad informare per iscritto tempestivamente il singolo interessato, o le parti eventualmente in conflitto, del procedimento in corso, invitando l'interessato o gli interessati a presentare in tempi rapidi una memoria inerente il motivo del contendere.
2. Qualora risulti vano il tentativo di bonario componimento, o l'invito ad eliminare il motivo del contendere, il Collegio emette la propria decisione e può irrogare le eventuali seguenti sanzioni:
 - a) Il richiamo scritto nei confronti del socio, qualora la sua condotta non sia stata conforme alle norme statutarie, di legge e/o dei codici deontologici ed etici della categoria, con l'invito ad

astenersi dal compiere altre infrazioni.

- b) La censura, che si applica per casi di maggior gravità, o qualora un precedente richiamo fosse rimasto inascoltato.
 - c) La sospensione temporanea dall'Associazione, che si applica per infrazioni consistenti o per comportamenti non consoni a quanto previsto dallo Statuto e reiterati dall'Associato nonostante gli siano state precedentemente erogate una censura.
 - d) L'espulsione, che consiste nell'esclusione dall'Associazione, e viene inflitta per gravi violazioni che rendano incompatibile la permanenza dell'iscritto nell'associazione stessa.
3. Avverso le decisioni del Collegio Giurisdizionale il socio potrà far ricorso al Collegio di Appello non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione recante la decisione.
 4. Il ricorso non sospende gli effetti della decisione del collegio Giurisdizionale.

ART. 24 - COLLEGIO D'APPELLO – Forma e funzioni

1. Il Collegio d'appello è costituito dal Presidente e da altri due membri effettivi, nonché da due supplenti eletti dall'Assemblea Generale.
2. Il Presidente nomina uno dei membri effettivi a svolgere le funzioni di segreteria del Collegio.
3. Il Collegio d'Appello esamina e delibera in relazione alle decisioni assunte dal Collegio Giurisdizionale, giudicando secondo equità ed in piena libertà procedurale.
4. Il Collegio d'Appello deve discutere il ricorso nel termine di 30 giorni dal ricorso medesimo, comunicando le decisioni assunte nei 30 giorni successivi.
5. Decide su ogni controversia di natura interpretativa, applicativa ed esecutiva eventualmente insorta tra gli associati e/o nei confronti degli Organismi del Gruppo.
6. Le decisioni del Collegio d'Appello sono inoppugnabili e inappellabili.

ART. 25 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - Forma e funzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito dal Presidente e da altri due membri effettivi, nonché da due supplenti eletti dall'Assemblea Generale.
2. Il Presidente nomina uno dei membri effettivi a svolgere le funzioni di segreteria del Collegio.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo di:
 - a) Vigilare sulle deliberazioni collegiali di natura finanziaria e fiscale.
 - b) Controllare l'amministrazione del Gruppo, accertare la regolare tenuta della contabilità e verificare che alle risultanze di questa corrispondano i dati di bilancio d'esercizio.
 - c) Verificare con cadenza almeno semestrale la situazione economico-patrimoniale del

Gruppo, comunicandola all'UdP.

- d) Relazionare per iscritto all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla correttezza e conformità della contabilità.
 - e) Formulare un parere scritto da sottoporre all'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancioconsuntivo e preventivo del Gruppo.
4. Gli accertamenti i rilievi e le deliberazioni del collegio dei Revisori devono essere annotati in appositolibro dei verbali.

ART. 26 - COMITATO DI GESTIONE - Forma e funzioni

1. I componenti del Comitato di Gestione sono nominati dal Presidente del Gruppo; il Comitato ha lo scopo di valutare la corretta interpretazione ed attuazione degli accordi contrattuali intercorrenti tra Groupama e gli Agenti iscritti al Gruppo, ricercandone le possibili soluzioni in caso di disaccordo; potrà inoltre rilevare eventuali disfunzioni Organizzative e di dirimere ogni contenzioso che a tal riguardo possa insorgere tra la Società e gli Associati.
2. Il Comitato può inoltre valutare tutte le situazioni conflittuali che possano produrre una risoluzione del contratto/mandato di Agenzia, al fine di pervenire, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, alla sospensione di eventuali provvedimenti sanzionatori o alla loro remissione.

ART. 27 - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

1. Tutte le riunioni degli Organismi Istituzionali del Gruppo, compresa l'Assemblea Generale, in caso di comprovata necessità, possono essere convocate e organizzate da chi ne ha il compito e/o il potere di farlo, anche in forma on line e/o da remoto, utilizzando tutti i mezzi tecnici e informatici che consentano una certificazione del numero dei partecipanti, la garanzia della partecipazione attiva dei membri e il regolare esercizio di tutte le funzioni ad essi consentite dallo Statuto, comprese le votazioni; la piattaforma informatica da utilizzare dovrà essere portata, in via preventiva, alla verifica ed approvazione del Collegio Giurisdizionale di Controllo e Garanzia Statutaria.

ART. 28 - NORME CHE REGOLANO LE VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono, su proposta di chi presiede l'Assemblea, in forma palese, o segreta, o per appello nominale o, laddove sia evidente la volontà dell'Assemblea, per acclamazione.
2. Le votazioni per l'elezione della Presidenza del Congresso su proposta del Presidente uscente del

Gruppo, avviene con voto palese per alzata di mano, salvo diversa volontà espressa dall'Assemblea Generale.

3. Le votazioni per tutti gli Organismi istituzionali del Gruppo avvengono a scrutinio segreto salvo diversa volontà degli iscritti, espressa in Assemblea.
4. Le delibere negli Organismi collegiali sono assunte a maggioranza dei voti.
5. Ai fini del calcolo della maggioranza non si computano le astensioni, le schede bianche e le nulle.
6. Quando la votazione avviene in modo palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. L'elezione del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza avviene con presentazione di liste preventivamente sottoscritte da almeno 50 Soci presenti in Assemblea. Ogni socio può sottoscrivere una sola lista e non può far valere deleghe.
8. Ogni lista dovrà contenere l'elenco dei candidati, con l'indicazione dei candidati alla carica di Presidente del Gruppo, di Vice Presidente, di Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, nonché degli altri sei candidati destinati a comporre l'Ufficio di Presidenza.
9. Le liste dovranno essere depositate per la sottoscrizione presso la Commissione Verifica Poteri che ne raccoglierà le adesioni e ne determinerà i tempi di sottoscrizione, anche in caso di Assemblea on-line.
10. L'elezione si attua con un singolo voto ad una lista.
11. In presenza di più liste risulterà eletta quella che avrà riportato il maggior numero di voti validi.
12. In caso di parità di voti si procederà ad un'ulteriore votazione.
13. Le elezioni per gli Organismi AGIT dovranno avvenire nel seguente ordine cronologico:
 - a. Ufficio di Presidenza;
 - b. Collegio Giurisdizionale di controllo e garanzia statutaria;
 - c. Collegio di Appello;
 - d. Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 29 - SCRUTATORI

1. Per ogni Assemblea in cui sia prevista o prevedibile una votazione, è nominata una Commissione Scrutinio formata da tre scrutatori, che nominano tra di loro un Presidente.
2. Per le Assemblee Generali elettive, la Commissione scrutinio viene nominata prima dell'Assemblea stessa dal D.N.; negli altri casi la nomina potrà avvenire anche nel corso dei lavori, prima di procedere alla votazione. In caso di votazioni elettive, gli scrutatori non possono essere candidati ad assumere cariche sociali, e qualora lo divenissero dovranno essere sostituiti.
3. In caso di voto segreto in presenza, gli scrutatori debbono siglare le schede di voto, consegnarle

agli aventi diritto, assistere al regolare svolgimento delle operazioni di voto, effettuare lo spoglio, redigere e firmare il verbale delle votazioni.

4. Qualora le votazioni siano previste per alzata di mano e/o altra forma di voto palese, gli Scrutatori vigileranno sulla regolarità del voto confermandone la legittimità ed il risultato.
5. Qualora si tratti di votazioni online, gli scrutatori dovranno preventivamente verificare che le procedure informatiche siano aderenti a quanto normato dall'art.27, e vigilare sul corretto svolgimento delle votazioni online, certificando i risultati finali delle votazioni in appositi verbali.

ART. 30 - DURATA DELLE CARICHE/DECADENZA

1. Tutte le cariche hanno durata di 3 anni.
2. Tutte le cariche associative decadono al momento dell'insediamento della Presidenza dell'Assemblea Generale elettiva successiva al termine naturale del mandato.

ART. 31 - INCOMPATIBILITÀ

1. È incompatibile ricoprire più cariche elettive in seno al Gruppo.
2. È incompatibile la qualifica di Associato Agit con lo svolgimento dell'attività agenziale in forma associativa con Groupama.
3. È incompatibile la elezione, all'interno degli organi del Gruppo, di un Socio che ricopra cariche elettive in altri gruppi Agenti. Qualora un Socio eletto in Agit venisse successivamente eletto in altri Gruppi Agenti, decadrebbe automaticamente dalla carica in Agit.

ART. 32 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea Generale, purché sia rappresentato almeno il 35% degli iscritti, con delibere approvate da almeno i 2/3 dei votanti.

ART. 33 - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

1. L'Assemblea Generale validamente costituita può deliberare lo scioglimento del Gruppo con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei votanti, che rappresentino almeno il 50% più uno degli Iscritti al Gruppo.
2. Con la delibera di scioglimento e a maggioranza semplice dei votanti, viene nominato il liquidatore e vengono fissati i criteri e le modalità per la suddivisione dei beni.

NORMA TRANSITORIA

Il Presente Statuto, approvato in _____ il _____ entra in vigore con effetto immediato, salvo l'art.30 (durata delle cariche) che entra in vigore a partire dalla elezione successiva alla approvazione, e salvo diverse indicazioni al momento dell'approvazione, per specifici articoli.

.....